

DM 3 settembre 1997, n. 482

Regolamento recante l'adeguamento dei compensi a vacanza per le prestazioni professionali dei periti industriali

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 12 marzo 1957 n. 146, contenente la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali;

Visto l'articolo 3 della legge 7 marzo 1967, n. 118, il quale prevede che le modifiche alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali vengano stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Consiglio del collegio nazionale dei periti industriali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta l'opportunità di adeguare i compensi a vacanza previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali;

Viste le proposte avanzate dal Consiglio nazionale dei periti industriali nelle sedute del 6 ottobre 1992 e del 17 febbraio 1994;

Visto il parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile 1997;

Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 30 giugno 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 7109002004/217 del 7 agosto 1997);

Adotta

Il seguente regolamento:

ART.1

1. I compensi a vacanza previsti dall'articolo .39 della legge 12 marzo 1957, n. 146, come modificati da ultimo dall'articolo I del decreto ministeriale 14 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 maggio 1987, n. 116, sono variati e fissati in ragione di lire 87.000 per il perito industriale e di lire 55.000 per ogni aiutante di concetto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 settembre 1997

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

Il Ministro dei lavori pubblici

COSTA

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato

BERSANI

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1997 Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 282

NOTE

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica è sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

- L'art. 1 del decreto ministeriale 14 aprile 1987 recita:

«I compensi a vacanza previsti dall'art. 39 della tariffa approvata con legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modifiche fino al decreto ministeriale 15 gennaio 1981, sono variati e fissati per ogni ora o frazione di ora in ragione di L.15.000 per il perito industriale e il 60% di L.15.000 per l'aiuto di concetto».